UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA

DIREZIONE GENERALE
Servizio Affari generali

Anno 2025

Tit. I

Cl. 3

Fasc. 2025-I/3.1

N. Allegati ____

Rif. _____

mb/FC/AR

Oggetto: Regolamento per le Pev in deroga – Progressioni tra le Aree – ex art. 92 CCNL 2019-2021 Norme di prima applicazione – emanazione

LA RETTRICE

- Premesso che:
  - le progressioni tra le aree, in deroga, sono consentire solo fino al 30 giugno 2026 e pertanto si è reso necessario procedere con l'approvazione in tempi rapidi per poter avviare, quanto prima la procedura di progressione;
  - l'approvazione del *Regolamento per le Pev in deroga – Progressioni tra le Aree – ex art. 92 CCNL 2019-2021 Norme di prima applicazione* e della relativa procedura di progressione si inseriscono in un contesto più complesso e significativo, avviato dall'Ateneo, in materia di valorizzazione del personale e di riconoscimento delle professionalità maturate, sulla scorta dell'esperienza oltre che dei titoli posseduti;
  - con deliberazione del Senato Accademico del 22 luglio 2025, n. 138, è stato espresso parere favorevole all'emanazione del Regolamento per le Pev in deroga – Progressioni tra le Aree – ex art. 92 CCNL 2019-2021 Norme di prima applicazione;
  - con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 22 luglio 2025 n. 189, è stata approvata l'emanazione del Regolamento per le Pev in deroga – Progressioni tra le Aree – ex art. 92 CCNL 2019-2021 Norme di prima applicazione;
- Visti:
  - la Legge 9 maggio 1989 n. 168 concernente tra l'altro l'autonomia delle Università;
  - il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e in particolare l'art. 52;
  - la Legge 30 dicembre 2010 n. 240 in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario;
  - la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, concernente le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
  - i vigenti CCNL Comparto Istruzione e Ricerca vigenti in materia, in particolare l'ar.t 92 CCNL 2019-2021;
- Richiamato lo Statuto di Ateneo che disciplina le competenze per l'approvazione dei Regolamenti;
- Richiamato il confronto con il Tavolo sindacale, in data 9 luglio u.s. relativamente ai criteri per avviare la procedura delle progressioni tra aree;

- Richiamate le deliberazioni del Senato Accademico 22 luglio 2025, n. 138 e del Consiglio di Amministrazione 22 luglio 2025, n. 189 con le quali è stata approvata l'emanazione del Regolamento per le Pev in deroga – Progressioni tra le Aree – ex art. 92 CCNL 2019-2021 Norme di prima applicazione;
- Considerato opportuno emanare il Regolamento per le Pev in deroga – Progressioni tra le Aree – ex art. 92 CCNL 2019-2021 Norme di prima applicazione;

DECRETA

1. di emanare il Regolamento per le Pev in deroga – Progressioni tra le Aree – ex art. 92 CCNL 2019-2021 Norme di prima applicazione, nel testo posto in allegato;
2. di stabilire che il suddetto Regolamento entri in vigore contestualmente alla data di pubblicazione all'Albo ufficiale di Ateneo;
3. di incaricare il Servizio Affari generali, dell'esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio generale dei decreti.

Varese, *data della firma digitale*

La Rettrice
Prof.ssa Maria Pierro
Firmato digitalmente

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Dott.ssa Francesca Colombo
Tel. +39 0332 219048 – francesca.colombo@uninsubria.it

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA

REGOLAMENTO PER LE PEV IN DEROGA - PROGRESSIONI TRA LE AREE – EX ART. 92 CCNL 2019 – 2021 NORME DI PRIMA APPLICAZIONE

INDICE

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione 4
Art. 2 - Princìpi generali e finalità 4
Art. 3 - Attivazione delle procedure 4
Art. 4 - Requisiti per l'ammissione 5
Art. 5 - Commissione valutatrice ..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
Art. 6 - Criteri per la valutazione dei/delle candidati/e ..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**
Art. 7 - Formazione della graduatoria e approvazione degli atti 6
Art. 8 - Inquadramento dei vincitori e relativo trattamento economico 8
Art. 9 - Norme finali e di rinvio 9

UFFICIO RECLUTAMENTO PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO E COLLABORAZIONI
Via Ravasi, 2 - 21100 Varese (VA) – Italia -Tel. +39 0332 21 9084-9083-9081
Email: reclutamento.pta@uninsubria.it - PEC: ateneo@pec.uninsubria.it
Web: www.uninsubria.it
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120
Chiaramente Insubria!

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplinale modalità di svolgimento delle procedure valutative per le progressioni tra le Aree professionali del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario attivate dall'Università degli Studi dell'Insubria entro il termine del 30.06.2026, ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis, del D. Lgs. 165/2001 e dell'art 92, commi 5, 6 e 7 del CCNL per il personale del Comparto Istruzione e Ricerca del 18.01.2024.
2. Per "progressione tra Aree" si intende il passaggio del/della dipendente dalla propria Area professionale di inquadramento a quella immediatamente superiore, nell'ambito del sistema di classificazione del personale previsto dalla legge e dal CCNL di Comparto sopra menzionato.
3. Le procedure disciplinate dal presente Regolamento sono riservate al personale tecnico-amministrativo e bibliotecario appartenente alle Aree professionali degli Operatori e dei Collaboratori in servizio presso l'Ateneo.
4. La disciplina transitoria dettata dal presente regolamento non si applica alle procedure per le progressioni tra l'Area dei Funzionari e l'Area delle Elevate professionalità.

Art. 2 - Principi generali e finalità

1. Le procedure per le progressioni tra le Aree si conformano ai princìpi di adeguata pubblicità, imparzialità, economicità e celerità di espletamento, nonché agli altri principi sanciti dall'art. 35, comma 3, del D. Lgs. 165/2001.
2. Il ricorso alle procedure per le progressioni tra le Aree risponde a finalità di valorizzazione delle professionalità interne e di riconoscimento del merito.

Art. 3 - Attivazione delle procedure

1. Nei limiti individuati dalle vigenti facoltà assunzionali e sulla base della programmazione del fabbisogno di personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, possono essere attivate procedure valutative per le progressioni tra le Aree per un numero di posti non superiore al 50% delle posizioni disponibili, per ciascuna Area e settore professionale, destinate all'accesso dall'esterno. Le procedure disciplinate dal presente Regolamento possono essere finanziate anche mediante l'utilizzo delle risorse previste all'art. 92, comma 7, del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 18.01.2024.
2. Le procedure sono indette, previa valutazione delle esigenze organizzative e funzionali dell'Amministrazione, mediante apposito bando emanato dal Direttore Generale e pubblicato sull'albo on-line e sul sito istituzionale di Ateneo per almeno 15 giorni.
3. Il bando indica:
   a. il numero di posti disponibili per ciascuna Area e settore professionale;
   b. i requisiti richiesti per l'ammissione alla procedura;
   c. il termine e le modalità di presentazione delle domande;
   d. le modalità di individuazione e nomina della Commissione valutatrice;
   e. i criteri di valutazione ed i punteggi attribuibili;
   f. le cause di esclusione dalla procedura;
   g. il responsabile del procedimento;
   h. le necessarie informazioni in materia di trattamento dei dati personali;
   i. ogni altro elemento ritenuto utile o necessario.

Art. 4 - Requisiti per l'ammissione

1. Ai fini dell'ammissione i/le candidati/e, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande indicato nel bando, devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti:
   a. essere dipendenti dell'Università degli Studi dell'Insubria con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
   b. essere inquadrati nell'Area professionale immediatamente inferiore a quella per la quale si partecipa e nel medesimo settore professionale. Possono presentare domanda di partecipazione alla procedura valutativa per un settore professionale differente da quello di inquadramento i/le dipendenti per i/le quali risulti pendente, alla data di pubblicazione del bando di indizione della procedura, istanza di cambio settore motivata da oggettiva pluriennale adibizione a compiti rientranti nel settore per il quale si concorre, attestata dal/dalla Responsabile della Struttura di afferenza; gli uffici competenti provvedono alla definizione delle relative istanze in tempo utile per consentire alla Commissione valutativa di verificare il possesso dei requisiti di ammissione;
   c. La valutazione positiva delle performance, conseguita dal dipendente nei due anni precedenti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura;
   d. non essere incorso, nei due anni precedenti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura fissato nel bando, in provvedimenti disciplinari;
   e. non avere subito procedimenti penali con sentenza di condanna passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione;
   f. essere in possesso dei requisiti (titolo di studio oltre all'esperienza professionale maturata) indicati nella tabella seguente e meglio specificati nel bando di indizione della procedura valutativa:

da Area degli Operatori ad Area dei Collaboratori	a) diploma di scuola secondaria di secondo grado unitamente a specifiche qualificazioni ove richieste e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'Area degli Operatori e/o nell'equivalente categoria del precedente sistema di classificazione; oppure b) assolvimento dell'obbligo scolastico e almeno 8 anni di esperienza maturata nell'Area degli Operatori e/o nell'equivalente categoria del precedente sistema di classificazione.
da Area dei Collaboratori ad Area dei Funzionari	a) laurea (triennale o magistrale o vecchio ordinamento) e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'Area dei collaboratori e/o nell'equivalente categoria del precedente sistema di classificazione; oppure b) diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell'Area dei collaboratori e/o nell'equivalente categoria del precedente sistema di classificazione.

Ai fini del computo dell'esperienza maturata nell'area di provenienza utile per l'ammissione alle procedure valutative si tiene conto anche dell'eventuale servizio, nell'area professionale (o categoria equivalente del precedente sistema di classificazione del personale), prestato, sia a tempo determinato

che indeterminato, presso altra Università statale italiana. Sono esclusi i periodi di congedo/aspettativa senza decorrenza dell'anzianità fruiti dal/dalla dipendente ai sensi dei contratti collettivi e/o delle norme di legge vigenti.

2. In relazione alle caratteristiche delle posizioni da coprire, ciascun bando può prevedere ulteriori titoli o requisiti professionali specifici.

Art. 5 - Commissione valutatrice

1. La Commissione valutatrice è formata da tre componenti (più un segretario verbalizzante), di cui uno con funzioni di Presidente, scelti tra docenti, dirigenti e/o personale tecnico-amministrativo e bibliotecario dell'Ateneo o tra soggetti esterni che siano esperti di provata competenza nelle materie oggetto della procedura valutativa.
2. Se scelti tra il personale tecnico-amministrativo e bibliotecario i componenti devono essere inquadrati in un'Area professionale almeno pari a quella dei Funzionari. Le funzioni di segretario possono essere svolte da personale tecnico-amministrativo e bibliotecario appartenente ad un'Area professionale non inferiore a quella dei Funzionari.
3. Non possono far parte della Commissione valutatrice:
   a. i componenti degli organi di governo dell'Università degli Studi dell'Insubria, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;
   b. coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
   c. coloro che si trovano in una delle situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione ai sensi della normativa vigente.
4. La Commissione valutatrice è nominata, secondo criteri di trasparenza e imparzialità, con disposizione del Direttore Generale dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande.

Art. 6 - Criteri per la valutazione dei/delle candidati/e

1. La valutazione dei/delle candidati/e avviene con procedura comparativa per titoli e colloquio, **per un totale di 100 punti** così distribuiti:
   - valutazione dei titoli: **60 punti** complessivi;
   - valutazione del colloquio: **40 punti** complessivi.

   I titoli sono valutati sulla base dei seguenti criteri:
   - esperienza maturata nell'area di provenienza;
   - titolo di studio;
   - competenze professionali.

   Come meglio definiti nei commi 2, 3 e 4.

2. **Esperienza maturata nell'area di provenienza**
   Il punteggio è attribuito in base al numero degli anni di servizio prestati nell'area di appartenenza e/o nell'equivalente categoria del precedente sistema di classificazione. Il punteggio massimo attribuibile è pari a **30 punti**. In particolare, sono attribuiti n. 1 punto per ogni anno di servizio prestato - o frazione di anno, uguale o superiore a sei mesi, presso l'Università degli Studi dell'Insubria e/o altra Università statale italiana, nell'Area professionale immediatamente inferiore a quella per la quale si concorre. Non si tiene conto dei periodi di congedo/aspettativa fruiti dal/dalla dipendente ai sensi dei contratti collettivi e/o delle norme di legge vigenti.

3. **Titolo di studio**

Il punteggio massimo attribuibile per il presente criterio di valutazione è pari a **10 punti.** La Commissione valutatrice tiene conto dei titoli indicati nelle tabelle seguenti ed assegna a ciascun/a candidato/a il punteggio relativo ai titoli posseduti dal/dalla medesimo/a alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, come indicati nella domanda medesima, fino al raggiungimento del punteggio massimo.

Progressione da Area Operatori a Area Collaboratori	
Titolo di studio	**Punteggio per ciascun titolo**
Diploma di scuola secondaria di secondo grado (ulteriore rispetto al titolo di accesso)	2
Laurea triennale	2
Laurea specialistica o magistrale o diploma di laurea V.O.	3
Master universitario di primo livello	1
Master universitario di secondo livello	2
Diploma di specializzazione (Scuole di specializzazione)	2
Dottorato di ricerca	2

Progressione da Area Collaboratori a Area Funzionari	
Titolo di studio	**Punteggio per ciascun titolo**
Diploma di scuola secondaria di secondo grado (ulteriore rispetto al titolo di accesso)	1
Laurea triennale	2
Laurea specialistica o magistrale o diploma di laurea V.O.	3
Master universitario di primo livello	1
Master universitario di secondo livello	2
Diploma di specializzazione (Scuole di specializzazione)	2
Dottorato di ricerca	2
Titoli scientifici quali Pubblicazioni e lavori originali	0,50 fino a un massimo di 2

Con riferimento ai titoli di studio "Diploma di scuola secondaria di secondo grado", "Laurea triennale" e "Laurea specialistica o magistrale o diploma di laurea V.O.", il punteggio del titolo superiore assorbe quello del titolo inferiore. Se si posseggono più titoli di studio della stessa tipologia, il relativo punteggio viene incrementato di un punto.

4. **Competenze professionali**

Il punteggio massimo attribuibile a ciascun/a candidato/a sulla base della valutazione delle competenze professionali è pari a **20 punti**. In particolare, la Commissione valutatrice tiene conto dei sotto-criteri di seguito descritti:

a. **possesso di abilitazioni professionali**: sono attribuiti al massimo n. **3 punti** al/alla candidato/a in possesso di abilitazione/i professionale/i;
b. **competenze informatiche e linguistiche certificate**: sono attribuiti n. 2,50 punti per ogni certificazione di lingua straniera e/o certificazione informatica rilasciate da un Ente di certificazione accreditato, previo superamento di esame finale, fino ad un massimo di n. **5 punti**; nel bando di indizione di ciascuna procedura valutativa potrà essere previsto, nel limite massimo del punteggio attribuibile per il presente parametro, il riconoscimento di un punteggio differenziato a seconda del livello di certificazione della lingua straniera conseguito dal/dalla candidato/a (es. A1, A2, B1, B2, C1 ecc.) o del livello di certificazione informatica (base, intermedio, avanzato, esperto) posseduto dallo/a stesso/a; nei bandi relativi alle singole procedure valutative può essere precisato l'arco temporale rispetto al quale sono prese in considerazione le certificazioni ottenute dal/dalla dipendente;
c. **corsi di formazione professionale con valutazione finale espressa con punteggio numerico/voto finale o con rilascio di CFU/CFP (non verranno valutati corsi con valutazione di "superato")**: sono attribuiti n. 2 punti per ogni corso di formazione professionale - con rilascio di attestato conseguito a seguito di superamento di esame finale di merito - svolto dal/dalla candidato/a nell'ambito dei percorsi formativi organizzati e/o autorizzati dall'Ateneo, fino ad un massimo di n. **6 punti;**
d. **numero e tipologia degli incarichi rivestiti:** Sono attribuiti, fino a concorrenza del punteggio massimo attribuibile pari a n. **6 punti**, n. 0,75 punti per ogni anno o frazione di anno superiore ai 6 mesi di incarico ricoperto. Gli incarichi che danno diritto al riconoscimento del relativo punteggio sono soltanto quelli attribuiti formalmente con provvedimento del Rettore o del Direttore Generale, ai sensi dei vigenti contratti collettivi integrativi di Ateneo in materia.

5. **Colloquio**
   La Commissione valutatrice effettua un colloquio valutativo sulle competenze acquisite nel contesto lavorativo - anche eventualmente presentando un progetto relativo all'attività lavorativa; sulle esperienze professionali e formative dichiarate dal/dalla candidato/a; sul grado di autonomia raggiunto, in relazione all'area di inquadramento per la quale si concorre,
   Il punteggio massimo riservato alla valutazione del colloquio è pari a **40 punti**.

Art. 7 - Formazione della graduatoria e approvazione degli atti

1. La Commissione valutatrice, al termine della procedura valutativa, provvede alla formazione della graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo riportato da ciascun/a candidato/a. A parità di punteggio complessivo, prevale il/la candidato/a con minore età anagrafica.
2. Sono dichiarati vincitori i/le candidati/e utilmente collocati/e in graduatoria nei limiti dei posti complessivamente messi a bando per ciascuna Area e Settore professionale di destinazione.
3. Accertata la regolarità formale dei lavori della Commissione valutatrice da parte del/della Responsabile del procedimento, la graduatoria è approvata con provvedimento del Direttore Generale ed è pubblicata sull'Albo on-line e sul sito istituzionale di Ateneo. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 8 - Inquadramento dei vincitori e relativo trattamento economico

1. I vincitori della procedura valutativa sono chiamati a sottoscrivere un nuovo contratto individuale di lavoro con inquadramento nell'Area professionale immediatamente superiore a quella di provenienza.

2. I/le dipendenti che, a seguito dell'espletamento di una procedura valutativa, sono inquadrati nell'Area professionale superiore, non sono soggetti al periodo di prova.
3. Il passaggio all'Area professionale immediatamente superiore comporta l'attribuzione del trattamento tabellare previsto per la nuova Area dal vigente CCNL per il personale del Comparto Istruzione e Ricerca.
4. Qualora il trattamento economico fondamentale in godimento, acquisito per effetto di progressioni economiche orizzontali effettuate nella categoria di provenienza secondo il previgente sistema di classificazione del personale, risulti superiore al trattamento tabellare della nuova Area professionale, il/la dipendente ha diritto al mantenimento, a titolo di assegno ad personam, della differenza retributiva. La quota eventualmente mantenuta è riassorbita in caso di progressione economica effettuata all'interno della nuova Area.

Art. 9 - Norme finali e di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia, nonché al CCNL per il personale del Comparto Istruzione e Ricerca vigente.
2. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Università degli Studi dell'Insubria il giorno stesso della sua emanazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.